



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
CATANIA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA Protocollo Generale
05 NOV. 2012
Prot. 101547 Tit. I Cl. B
Rep. Decreti 4068

IL RETTORE

- Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 10 agosto 2011 n. 168;
- visto il nuovo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 4957 del 28 novembre 2011 e successive modifiche ed integrazioni;
- visto il Regolamento generale di Ateneo, emanato con D.R. 24 ottobre 1996, n. 4455, e successive modifiche e integrazioni;
- visto il D.R. n. 3576 del 4 aprile 2007, con il quale è stato emanato il Regolamento per la costituzione di Spin off dell'Università di Catania e la partecipazione del personale universitario alle attività dello stesso;
- vista la delibera del Consiglio di amministrazione del 26 ottobre 2012, con cui è stato approvato un nuovo regolamento in materia di spin off o start up, allo scopo di adeguare la disciplina alla nuova normativa.

DECRETA

Art. 1

Ai sensi dell'art. 33 dello Statuto dell'Università degli studi di Catania, è emanato il nuovo **Regolamento in materia di "spin off o start up universitari"**, il cui testo si allega al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante.

Art. 2

Il presente regolamento sostituisce integralmente il "Regolamento per la costituzione di Spin off dell'Università di Catania e la partecipazione del personale universitario alle attività dello stesso", di cui al D.R. n. 3576 del 4 aprile 2007;

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito web dell'Ateneo, unitamente al Regolamento di cui al precedente art. 1, che entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

Catania, **05 NOV. 2012**

IL RETTORE
Antonino Recca

REGOLAMENTO IN MATERIA DI "SPIN OFF O START UP UNIVERSITARI"

-----oo0oo-----

Art. 1 - DEFINIZIONI E PRINCIPI GENERALI

1. L'Università degli Studi di Catania favorisce la costituzione di società per azioni o società a responsabilità limitata aventi come scopo l'utilizzazione imprenditoriale, in contesti innovativi, dei risultati della ricerca e lo sviluppo di nuovi prodotti e/o servizi, anche ai fini di cui al D.Lgs. 27 luglio 1999 n. 297.
2. Vengono definiti "spin-off o start up universitari" quelle società per azioni o a responsabilità limitata costituite su iniziativa dell'Università o del personale universitario o che prevedono la partecipazione al capitale da parte dell'Università ovvero la partecipazione del personale universitario, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto ministeriale del 10 agosto 2011 n. 168.
3. Le modalità di costituzione delle società di cui al comma precedente, la disciplina dei rapporti con l'Università ed il regime delle autorizzazioni del personale dell'Università sono disciplinati dal presente regolamento.

Art. 2 - COMITATO SPIN OFF

1. Il Comitato Spin Off (di seguito denominato CSO) è l'organo deputato alla valutazione delle proposte di istituzione degli spin off universitari. In particolare, al CSO spettano i seguenti compiti:
 - a. fornire agli organi dell'Ateneo, rispetto ad ogni singola proposta di spin-off, un parere non vincolante in merito alla possibilità di realizzare nei tempi previsti un'impresa autonoma secondo i criteri e le modalità previste dal presente regolamento;
 - b. redigere la relazione per gli organi dell'Ateneo, di cui al seguente art. 11, comma 2;
 - c. programmare attività divulgative, informative e formative in materia di spin-off.
2. Con riferimento all'attività di cui al comma precedente, punto a), il CSO valuta:
 - a. l'idea aziendale e le finalità dell'iniziativa;
 - b. le qualità tecnologiche e scientifiche dell'iniziativa;
 - c. le prospettive economiche e il mercato di riferimento;
 - d. il carattere innovativo della proposta;
 - e. l'assenza di conflitti di interesse tra gli scopi istituzionali dell'Ateneo e le attività dell'impresa spin-off;
 - f. la compagine sociale e il capitale sociale;
 - g. i ruoli e le mansioni dei soci e dei soggetti proponenti, con la previsione dell'impegno richiesto al personale coinvolto, al fine di vagliarne la compatibilità con le attività svolte all'interno dell'ateneo;
 - h. l'eventuale partecipazione dell'Università al capitale sociale dell'impresa spin-off;
 - i. il piano di sviluppo e il piano finanziario dello spin-off dell'Università, redatto secondo lo schema approvato dal CSO;
 - j. la generale conformità della proposta alle norme del presente regolamento.



3. Il CSO è composto da:
 - a. il presidente, che è il rettore o un suo delegato, scelto tra i professori ordinari a tempo pieno;
 - b. due docenti a tempo indeterminato, di cui almeno uno appartenente ai settori scientifico-disciplinari economico-gestionali, designati dal Consiglio di amministrazione e nominati con decreto rettorale;
 - c. il direttore generale o un suo delegato, tratto dal personale dirigente o di categoria EP dell'Ateneo.
4. I docenti designati durano in carica quattro anni.
5. Il presidente del CSO, in relazione alla proposta di spin-off oggetto di valutazione, può nominare fino al massimo di due componenti, scelti tra docenti o soggetti provenienti dal mondo imprenditoriale o delle professioni.
6. Il CSO, nello svolgimento delle proprie attività, si avvale della collaborazione del Centro per l'aggiornamento delle professioni e per l'innovazione e il trasferimento (CAPITT), il quale:
 - a. supporta i proponenti nella predisposizione e nella verifica della documentazione da proporre al CSO ed agli Organi di governo dell'Ateneo;
 - b. svolge la funzione di segreteria amministrativa per il CSO, provvedendo alla archiviazione e conservazione degli atti e dei documenti ad esso inoltrati;
 - c. supporta il CSO nell'attività di monitoraggio condotta sugli spin-off attivati, nonché di promozione, formazione ed informazione in materia di spin-off.

Art. 3 - SOGGETTI PROPONENTI

1. Gli spin-off dell'Università possono essere costituiti su iniziativa dell'Università o del personale universitario o prevedere la partecipazione al capitale da parte dell'Università ovvero la partecipazione del personale universitario. In particolare, la partecipazione del personale universitario può aversi sia in termini di partecipazione al capitale che di impegno diretto nel conseguimento dell'oggetto sociale, offrendo allo spin-off l'impiego di know-how e competenze generate in un contesto di ricerca.
2. Per personale universitario si intendono, ai fini del presente regolamento, i professori, i ricercatori, i dottorandi di ricerca e i titolari di assegni di ricerca (rif. art. 2, comma 1, lettera e, numero 1, del D.Lgs. 297/99), nonché i dipendenti dell'Università appartenenti al ruolo del personale tecnico amministrativo.

Art. 4 - PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE

1. L'unità di personale universitario che propone l'attivazione di uno spin-off deve partecipare al capitale dello spin-off.
2. Il personale universitario deve detenere una quota societaria non inferiore al 20% dell'intero capitale sociale dello spin-off, ancorché in forma cumulata e comprensiva dell'eventuale quota di partecipazione dell'Università.
3. I proponenti dello spin-off possono cedere la propria quota, di qualunque natura, a patto che la



presenza del personale universitario nella compagine sociale sia mantenuta sempre e comunque nel rispetto di quanto previsto ai commi 1 e 2 del presente articolo.


4. I docenti componenti del Consiglio di amministrazione, i docenti componenti delle commissioni di Ateneo in materia di ricerca, valorizzazione della ricerca e trasferimento tecnologico, il rettore, i membri del Senato accademico, i direttori dei dipartimenti, fatta salva l'ipotesi in cui il direttore di dipartimento sia designato a far parte del consiglio di amministrazione dello spin-off, del quale non sia socio o proponente, dall'Università, non possono assumere cariche direttive e amministrative nelle società spin-off.
5. I presidenti delle strutture didattiche speciali, i presidenti dei centri di servizio, i direttori dei centri di ricerca, il presidente ed i componenti del Nucleo di valutazione, i presidenti dei coordinamenti delle scuole non possono assumere cariche direttive e amministrative nella società spin-off, fatta salva l'ipotesi in cui siano designati dall'Università a far parte del consiglio di amministrazione dello spin off, del quale non siano soci o proponenti.
6. Il personale docente a tempo definito non necessita di alcuna autorizzazione per svolgere le attività a favore dello spin off e per assumere cariche di gestione al suo interno, a condizione che lo svolgimento di dette attività non si ponga in contrasto con il regolare e diligente svolgimento delle sue funzioni didattiche e di ricerca e/o in concorrenza con l'attività dell'Ateneo.
7. Il docente a tempo pieno, sia o non proponente, per svolgere le attività a favore dello spin off e per assumere cariche direttive o amministrative, è obbligato a richiedere al rettore la relativa autorizzazione, purché non si tratti di lavoro subordinato e purché non si configuri come rapporto di lavoro libero professionale e a condizione che lo svolgimento di detta attività non si ponga in contrasto con il regolare e diligente svolgimento delle sue funzioni didattiche e di ricerca o in concorrenza con le attività di Ateneo. Il docente a tempo pieno è, altresì, tenuto a richiedere l'autorizzazione per percepire compensi dallo spin-off, per l'attività svolta, secondo quanto previsto dai regolamenti di Ateneo e a comunicare all'Università, al termine di ciascun esercizio sociale, i dividendi, i compensi, le remunerazioni ed i benefici a qualunque titolo ottenuti dalla società.
8. Il responsabile della struttura didattica di afferenza del docente vigila sul rispetto di quanto previsto dai precedenti commi. Qualora venga meno, per qualsivoglia motivo, la compatibilità tra lo svolgimento dell'attività da parte del docente a favore dello spin-off e le funzioni didattiche e di ricerca dallo stesso svolte o sorgano eventuali situazioni di conflitto di interesse effettivo o potenziale, il responsabile della struttura di afferenza del docente dovrà segnalarlo al CSO, che provvederà ad inoltrare tale segnalazione agli organi di Ateneo. Nel caso in cui venga riconosciuta l'incompatibilità suddetta, il docente deve immediatamente cessare lo svolgimento dell'attività a favore dello spin-off, salvo in ogni caso il diritto di conservare la propria partecipazione sociale. Il docente è, comunque, tenuto a comunicare tempestivamente al CSO il venir meno della compatibilità tra lo svolgimento dell'attività di collaborazione con lo spin off e le proprie funzioni di didattica e di ricerca e il sorgere di situazioni di conflitto eventuali o effettive, e contestualmente cessare lo svolgimento delle attività suddette.
9. L'unità di personale tecnico-amministrativo può svolgere a favore dello spin-off attività retribuita, al di fuori dell'orario di lavoro e previa autorizzazione del direttore generale, sentito il responsabile della struttura di appartenenza.



10. L'unità di personale tecnico-amministrativo può essere, altresì, nominata componente del Consiglio di amministrazione dello spin-off, purché ciò risulti compatibile con l'esatto e puntuale svolgimento delle sue mansioni a favore dell'Università, secondo quanto verificato, di anno in anno, dal responsabile della struttura di appartenenza. Questi è chiamato a segnalare al CSO eventuali difformità rispetto a quanto previsto dal presente regolamento; il CSO sottoporrà tali segnalazioni al direttore generale, affinché possa prendere i dovuti provvedimenti a proposito.
11. I titolari di assegni di ricerca possono svolgere a favore dello spin-off attività retribuita, o non retribuita, previo parere del responsabile della ricerca, purché non si configuri un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, fatto salvo quanto previsto in materia da specifiche norme e a condizione che lo svolgimento di detta attività non si ponga in contrasto con il regolare e diligente svolgimento delle funzioni di ricerca.
12. I dottorandi di ricerca senza borsa di studio possono svolgere a favore dello spin-off attività retribuita (nel rispetto della normativa vigente) o non retribuita, a condizione che lo svolgimento di detta attività non si ponga in contrasto con il regolare e diligente svolgimento delle loro funzioni di ricerca, previo parere favorevole del coordinatore, su autorizzazione del Collegio dei docenti del dottorato.
13. Gli allievi delle scuole di specializzazione e dei corsi di alta formazione possono svolgere a favore dello spin-off attività retribuita o non, purché al di fuori dell'attività formativa.

Art. 5 - PARTECIPAZIONE DELL'UNIVERSITÀ


1. La partecipazione dell'Università, se prevista, non potrà superare il 50% del capitale sociale, né essere inferiore al 20% (ancorché comprensivo della quota detenuta dal personale universitario) e potrà consistere anche nel solo conferimento di beni in natura, quali utilizzo dei laboratori, brevetti, etc.
2. È condizione essenziale per la partecipazione dell'Università al capitale sociale dello spin-off che:
 - a. sia verificata la compatibilità dell'attività proposta con quelle istituzionali della struttura;
 - b. lo spin off non svolga attività in concorrenza con quella di ricerca e di consulenza prestata dall'Università ai sensi del regolamento in materia di prestazioni conto terzi;
 - c. la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione e un consigliere sia di nomina dell'Università;
 - d. tutti i soci accettino la sottoscrizione di patti parasociali. I patti parasociali sono ritenuti validi fintantoché l'Università partecipa alla società e sono modificabili, solo previo opportuno vaglio degli Organi di governo dell'Ateneo e, all'unanimità, dal Consiglio di Amministrazione dello spin-off.
3. I patti parasociali di cui al comma precedente devono prevedere:
 - a. che le deliberazioni assembleari aventi ad oggetto variazioni del capitale sociale, modifiche della compagine sociale e/o dell'oggetto sociale siano approvate con il consenso dell'Università. Il mancato consenso è motivo di recesso per l'Università;
 - b. che la partecipazione dell'Università, pur attribuendo il diritto di voto, sia privilegiata in caso di liquidazione e di rimborso delle quote, e sia postergata in caso di riduzione del capitale sociale per perdite;
 - c. che la partecipazione dell'Università avvenga anche mediante sottoscrizione del capitale sociale



- senza contestuale versamento del capitale corrispondente, e quindi mediante fidejussione, con successiva sostituzione mediante versamenti in denaro in base alle esigenze amministrative dello spin-off, su richiesta degli amministratori, in particolare in occasione degli acquisti di beni e servizi da parte dello spin-off;
- d. una opzione di vendita della partecipazione dell'Università nei confronti degli altri soci, in proporzione delle rispettive quote, in caso di giustificata motivazione deliberata dal Consiglio di amministrazione dell'Università. Il prezzo nel caso di vendita sarà determinato da un esperto indipendente al momento dell'esercizio dell'opzione, tenendo conto del valore di mercato dello spin-off a tale data;
 - e. la possibilità di nomina da parte dell'Università di almeno un componente dell'organo di controllo, qualora sia previsto;
 - f. che il compenso accordato per l'attività a qualunque titolo prestata dal socio a favore dello spin-off non possa in nessun caso eccedere quello praticato usualmente sul mercato in situazioni analoghe, né possa costituire strumento per l'attribuzione al socio di vantaggi, diretti o indiretti, derivanti dal controllo della società o comunque strumento di discriminazione o di pregiudizio nei confronti degli altri soci o terzi;
 - g. che all'Università vengano fornite annualmente, entro il termine di approvazione del bilancio, informazioni inerenti alle attività svolte ed alle partecipazioni detenute dal personale strutturato dell'Università.

Art. 6 - PROCEDURA DI COSTITUZIONE DELLO SPIN-OFF


1. Le proposte di attivazione di spin-off, sottoscritte da uno o più soggetti proponenti ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento, dovranno essere redatte secondo lo schema predisposto dal CSO e contenere almeno i seguenti dati:
 - a. descrizione dell'idea imprenditoriale;
 - b. elenco dei soggetti coinvolti con relative competenze;
 - c. descrizione del prodotto/servizio da realizzare;
 - d. analisi della domanda, dell'offerta e del mercato di riferimento;
 - e. descrizione della struttura organizzativa e gestionale dell'impresa;
 - f. piano economico-finanziario.I contenuti della proposta di attivazione dovranno in ogni caso evidenziare gli obiettivi, le qualità scientifiche e tecnologiche, le prospettive economiche ed il carattere innovativo del progetto, nonché specificare le modalità di eventuale partecipazione dell'Università al capitale sociale e la definizione della quota di partecipazione richiesta, i ruoli e le mansioni dei professori e del personale coinvolto, con la previsione dell'impegno richiesto a ciascuno per lo svolgimento delle attività di spin-off, e gli aspetti relativi alla regolamentazione della proprietà intellettuale.
2. Le proposte di attivazione di spin-off presentate al CSO devono essere corredate dalla bozza dello statuto della società, dalla bozza della convenzione che regola il rapporto con le strutture dell'Università interessate dall'iniziativa, nonché, nel caso in cui l'Università partecipi al capitale sociale dello spin-off, dalla bozza dei patti parasociali da sottoscrivere tra i soci della nuova società, secondo quanto previsto dagli articoli 5 e 7 del presente regolamento.
3. Il CSO valuta la proposta entro il termine di 60 giorni.
Al fine di una corretta valutazione della proposta, il CSO può richiedere al/i proponente/i ulteriori chiarimenti, informazioni e/o documenti ad integrazione. In tal caso il termine per la valutazione è sospeso sino al ricevimento di quanto richiesto.



4. Il CSO esamina la proposta secondo i criteri di cui all'art. 2 del presente regolamento.
5. Il CSO, ritenuta la proposta conforme ai requisiti sopra riportati, la invia, per l'approvazione, alle strutture competenti in relazione all'oggetto e comunque a tutte le strutture di appartenenza dei proponenti.
6. I Consigli delle strutture di cui al comma precedente, entro trenta giorni dal ricevimento delle proposte deliberano in merito a:
 - a. la compatibilità dell'attività proposta con le attività istituzionali della struttura;
 - b. l'interesse a supportare l'iniziativa;
 - c. la disponibilità a mettere a disposizione gli spazi, le attrezzature ed i servizi ove richiesti;
 - d. la convenzione che regola il rapporto tra lo spin-off e la struttura interessata all'iniziativa.
7. Le deliberazioni delle strutture sono trasmesse, anche tramite il referente dello spin-off, al CSO di Ateneo, presso il CAPITT.
8. Acquisite le deliberazioni delle strutture, il CSO, entro 30 giorni, redige, per ciascuna proposta, una relazione istruttoria contenente la valutazione complessiva di merito degli elementi della proposta e delle indicazioni espresse dalle strutture nonché il parere di cui al precedente art. 2 del presente Regolamento.
9. La relazione, corredata dalla proposta di attivazione e dalle deliberazioni dei Consigli delle strutture di appartenenza e/o afferenza dei proponenti, è inviata tempestivamente agli organi di governo di Ateneo per gli adempimenti conseguenti.
10. Il Consiglio di amministrazione delibera, previo parere favorevole del Senato accademico, in merito alla proposta di attivazione.
11. Qualora l'Università partecipi allo spin-off in qualità di socio, il Consiglio di amministrazione deve, previo parere del Senato accademico, altresì indicare la quota di capitale sociale da sottoscrivere ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento, e designare il rappresentante dell'Università nel Consiglio di amministrazione dello spin-off. Tale rappresentante è tenuto a riferire almeno una volta all'anno sull'attività dello spin-off al Consiglio di Amministrazione dell'Università.
12. La quota di dividendo di competenza dell'Università, realizzata da ciascuno spin-off in cui l'Università partecipa al capitale sociale, affluisce ad un apposito capitolo di bilancio. Qualora parte dei fondi necessaria alla sottoscrizione del capitale sociale sia messa a disposizione da strutture interne, il dividendo sarà ripartito secondo accordi tra amministrazione centrale e strutture al momento della messa a disposizione dei fondi.
13. Al termine di ogni anno la società spin-off è tenuta a trasmettere al CSO, copia dei bilanci e una relazione dettagliata sull'attività svolta, al fine di consentire il monitoraggio previsto dall'art. 11 del presente regolamento.

Art. 7 - RAPPORTI TRA UNIVERSITÀ E SPIN-OFF

1. I rapporti tra l'Università e lo spin-off sono regolati da apposita convenzione, avente ad oggetto l'utilizzo di spazi, attrezzature, brevetti e personale, approvata dal Consiglio di Amministrazione.



2. La convenzione prevede:
 - a. le modalità di concessione dei locali e dell'uso di attrezzature e l'eventuale onere economico relativo;
 - b. gli oneri derivanti dall'utilizzo delle strutture (spese di funzionamento, acqua, energia elettrica, telefono, gas, riscaldamento, pulizie, etc.) che lo spin-off dovrà rimborsare all'Università o, in alternativa, l'indicazione del complessivo peso percentuale della quota di capitale sociale cui tali conferimenti corrispondono, secondo le previsioni di cui all'art. 5, comma 1, del presente regolamento;
 - c. gli eventuali servizi suppletivi che l'Università riterrà opportuno erogare come supporto allo spin-off, con l'indicazione degli eventuali oneri;
 - d. l'eventuale obbligo di assicurazione per responsabilità civile dello spin-off per danni a persone e cose dell'Università;
 - e. le modalità d'uso del marchio "Azienda Spin-off dell'Università degli Studi di Catania", con l'espressa garanzia a mantenere indenne l'Università da ogni responsabilità derivante dall'utilizzo del logo;
 - f. le modalità di partecipazione dell'Università al capitale sociale dello spin-off qualora esso preveda la partecipazione dell'Università ai sensi dell'art.5 del presente regolamento;
 - g. l'obbligo da parte dello spin-off di fornire all'Università tutte le notizie utili sull'attività della società per una corretta valutazione delle incompatibilità tra le attività sociali e gli scopi istituzionali dell'Università medesima;
 - h. le modalità di gestione della proprietà intellettuale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9 del presente regolamento, compresa l'indicazione delle quote percentuali di royalties provenienti dagli eventuali brevetti, determinate in base al contributo di ciascuna delle parti.
3. La permanenza degli spin-off all'interno delle strutture dell'Università non potrà eccedere i 5 anni. Detto periodo potrà essere prorogato una sola volta, per un massimo di altri 5 anni, su richiesta dello spin-off, sentito il Consiglio della struttura ospitante.
4. Il responsabile della struttura ospitante lo spin-off o, in mancanza di richiesta di spazi all'Università, il/i responsabile/i della/e struttura/e di afferenza del personale dell'Università partecipante allo spin-off, è tenuto a monitorare la corretta applicazione della convenzione, evidenziando eventuali problemi o conflitti di interesse tra le attività istituzionali dell'Ateneo e le attività della società. A tal fine, i responsabili inviano annualmente una relazione al CSO attestante la corretta applicazione e il rispetto delle condizioni previste dalla suindicata convenzione o se siano insorti conflitti di interessi tra le attività istituzionali dell'Ateneo e le attività della Società.

Art. 8 - AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DEL LOGO

1. Allo spin-off può essere concesso l'utilizzo del nome e del logo dell'Università.
2. La concessione della licenza d'utilizzo del logo dell'Università deve essere regolamentata nella convenzione stipulata tra Università e spin-off, ai sensi dell'art. 7 del presente Regolamento, e deve prevedere:
 - a. che lo spin-off garantisca e tenga manlevata e indenne l'Università da qualsivoglia responsabilità derivante dall'utilizzo del logo;
 - b. le condizioni di anticipata risoluzione o revoca della autorizzazione all'utilizzo dello stesso.



3. In particolare, qualora l'Università cessi di essere socia dello spin-off, quest'ultimo dovrà interrompere, con effetto immediato, l'utilizzo del nome e del logo.

Art. 9 - PROPRIETÀ INTELLETTUALE

1. La proprietà intellettuale dei risultati della ricerca svolta dallo spin-off è della nuova società, fatti salvi i diritti dell'Università indicati nel comma successivo.
2. In caso di brevettazione dei risultati di una ricerca condotta da un'azienda spin-off la titolarità dei brevetti è della società spin-off, ma all'Università spetta la licenza di utilizzo gratuita e perpetua, senza diritto di sublicenza, ai fini di pubblicazione, didattica e di ricerca.

Art. 10 - RISERVATEZZA

1. Tutti i soggetti coinvolti nella procedura di costituzione di spin-off dell'Ateneo di Catania sono tenuti ad osservare la massima riservatezza, al fine di salvaguardare l'interesse dei proponenti e dell'Università degli Studi di Catania.
2. Nello specifico, i componenti del Comitato Tecnico Spin Off, sono tenuti a sottoscrivere una specifica dichiarazione di riservatezza, inerente ai contenuti delle proposte di attivazione di spin-off sottoposte a valutazione.

Art. 11 - MONITORAGGIO DEGLI SPIN-OFF

1. Il Comitato Spin Off è incaricato del monitoraggio degli spin-off attivati, nell'ambito del quale si avvale del supporto del CAPITT. Al fine di consentire al CSO di assolvere tale compito, ciascuno spin-off, dal momento della sua attivazione, si impegna a trasmettere prontamente al CAPITT tutta la documentazione attestante l'avvenuta costituzione della società, nonché ad effettuare, con il supporto di idonea documentazione, tutte le comunicazioni riguardanti le eventuali variazioni intervenute rispetto all'assetto iniziale.
2. In particolare, ciascuno spin-off deve produrre al termine di ogni anno di attività, ed inviare al CAPITT, una relazione che specifichi tra l'altro:
 - a. data di costituzione e di avvio attività;
 - b. fatturato annuale;
 - c. numero di dipendenti e/o collaboratori;
 - d. servizi, distinti per tipologia, prestati a favore dello spin-off da personale universitario;
 - e. obiettivi raggiunti rispetto alle previsioni contenute nel progetto imprenditoriale proposto;
 - f. principali clienti e commesse;
 - g. sintesi dei risultati economici, finanziari e patrimoniali;
 - h. variazioni significative intervenute rispetto all'assetto societario iniziale.Nel caso in cui l'Università partecipi al capitale sociale dello spin-off, a tale relazione dovrà essere allegata copia del bilancio.
3. Annualmente, il CSO, sulla base dei documenti prodotti dagli spin-off attivati e dai responsabili della struttura ospitante lo spin-off o, in mancanza di richiesta di spazi all'Università, il/i responsabile/i della/e struttura/e di afferenza del personale dell'Università



partecipante allo spin-off, redige una relazione generale sull'andamento degli stessi, al fine di verificare i risultati raggiunti da ciascuno spin-off e la congruenza delle sue attività con le disposizioni contenute nel presente Regolamento.

4. La relazione generale di cui al comma 3 è trasmessa al Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, per deliberare in merito.

Art. 12 - ENTRATA IN VIGORE

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore il giorno successivo a quello dell'emanazione del Decreto Rettorale.

